

REGOLAMENTO (CEE) N. 3197/87 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 1987****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 874/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2851/87 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 874/87 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 83 del 27. 3. 1987, pag. 35.⁽⁴⁾ GU n. L 272 del 25. 9. 1987, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1987 che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 44 dal 2 all'8 novembre 1987	Settimana n. 45 dal 9 al 15 novembre 1987	Settimana n. 46 dal 16 al 22 novembre 1987	Settimana n. 47 dal 23 al 29 novembre 1987	Settimana n. 48 dal 30 novembre al 6 dicembre 1987
01.04 B	99,006 ⁽¹⁾	100,425 ⁽¹⁾	103,076 ⁽¹⁾	105,727 ⁽¹⁾	108,382 ⁽¹⁾
02.01 A IV a) 1	210,650 ⁽²⁾	213,670 ⁽²⁾	219,310 ⁽²⁾	224,950 ⁽²⁾	230,600 ⁽²⁾
2	147,455 ⁽²⁾	149,569 ⁽²⁾	153,517 ⁽²⁾	157,465 ⁽²⁾	161,420 ⁽²⁾
3	231,715 ⁽²⁾	235,037 ⁽²⁾	241,241 ⁽²⁾	247,445 ⁽²⁾	253,660 ⁽²⁾
4	273,845 ⁽²⁾	277,771 ⁽²⁾	285,103 ⁽²⁾	292,435 ⁽²⁾	299,780 ⁽²⁾
5 aa)	273,845 ⁽²⁾	277,771 ⁽²⁾	285,103 ⁽²⁾	292,435 ⁽²⁾	299,780 ⁽²⁾
bb)	383,383 ⁽²⁾	388,879 ⁽²⁾	399,144 ⁽²⁾	409,409 ⁽²⁾	419,692 ⁽²⁾
02.06 C II a) 1	273,845 ⁽²⁾	277,771 ⁽²⁾	285,103 ⁽²⁾	292,435 ⁽²⁾	299,780 ⁽²⁾
2	383,383 ⁽²⁾	388,879 ⁽²⁾	399,144 ⁽²⁾	409,409 ⁽²⁾	419,692 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽³⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.